

Pubblicato il 07/09/2017

N. 00235/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00483/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2017, proposto da:

Julie Ann Flintoff, Cavan Patrick Hall, rappresentati e difesi dall'avvocato Marialuisa Zanobini, con domicilio eletto presso lo studio Armando Gamalero in Genova, via XX Settembre 6/9;

contro

Comune di Porto Venere, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Piciocchi, Chiara Gambino, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Piciocchi in Genova, corso Torino 30/18;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 5782 del 22.4.2017 dell'Area Edilizia Privata Urbanistica, Parco, Turismo e Cultura del Comune di Porto Venere avente ad oggetto “ diniego al rilascio di Accertamento di compatibilità paesaggistica e autorizzazione con conseguente archiviazione delle

pratiche; della nota del 20.1.2017 prot. 953 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi ex art. 10bis legge 241/90 nonché di oggi atto presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, conosciuto e non, nessuno escluso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Venere;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 il dott.

Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che, nelle more del necessario approfondimento di merito contestualmente ai connessi ricorsi (r.g. nn. 818\2016 e 208\2017), la domanda cautelare proposta in relazione al diniego impugnato nella presente sede non risulta accompagnata dai necessari presupposti, anche in relazione alla natura ed agli effetti dell'atto impugnato;

- atteso che, nelle more del predetto approfondimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),
Respinge la domanda cautelare proposta.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 settembre
2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE

Davide Ponte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO